

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2008

che istituisce un gruppo europeo per la politica dei cluster

(2008/824/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 157 del trattato assegna alla Comunità e agli Stati membri la missione di vigilare affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria nella Comunità e di favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

(2) L'articolo 13 della decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che stabilisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) ⁽¹⁾, favorisce le azioni volte a incoraggiare l'innovazione settoriale, i raggruppamenti, le reti di innovazione, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato in materia di innovazione, la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e l'uso del management dell'innovazione.

(3) Nella sua comunicazione «Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE» ⁽²⁾ la Commissione riconosce il ruolo importante dei cluster per la competitività e l'innovazione in quanto strumenti che contribuiscono a ridurre il divario tra l'impresa, la ricerca e le risorse, consentendo in tal modo di portare più rapidamente la conoscenza sul mercato, e invita ad un orientamento strategico e alla cooperazione.

(4) Nelle sue conclusioni del 4 dicembre 2006, il consiglio «Competitività» ha identificato i cluster come una delle nove priorità strategiche per l'attuazione della strategia d'innovazione allargata per l'UE.

(5) Il Consiglio europeo dei giorni 13 e 14 marzo 2008 ha sottolineato nelle sue conclusioni l'opportunità di coordinare meglio le condizioni quadro per l'innovazione, in particolare migliorando i collegamenti tra il mondo scientifico e le imprese e sviluppando poli d'innovazione di livello mondiale, nonché cluster e reti regionali.

(6) Presentato durante la conferenza della Presidenza europea sull'innovazione e i cluster organizzata a Stoccolma i giorni 22 e 23 gennaio 2008 e firmato da più di 70

autorità e organismi nazionali e regionali, il memorandum sui cluster in Europa ha rappresentato una tappa importante ulteriore incoraggiamento sullo sviluppo dei cluster.

(7) L'Alleanza europea dei cluster, che raggruppa attualmente più di 70 organizzazioni partner in Europa, ha costituito un primo passo verso una politica di cooperazione dei cluster nell'UE.

(8) Nel suo parere sui cluster e la politica dei cluster adottata il 19 giugno 2008, il Comitato delle Regioni invita a creare un gruppo di esperti ad alto livello sui cluster che potrebbe fungere da piattaforma di discussione per la definizione di un quadro strategico generale nel settore.

(9) La comunicazione della Commissione «Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione» ⁽³⁾ identifica la creazione di un gruppo europeo per la politica dei cluster come una tappa importante dell'agenda per una politica di sostegno dei cluster di livello mondiale nell'UE.

(10) È pertanto necessario creare un gruppo europeo per la politica dei cluster e definirne la missione nella struttura.

(11) Nella prospettiva di perseguire gli obiettivi sopraindicati, la Commissione deve raccogliere i contributi dei decisori politici e degli esperti nel settore dello sviluppo dei cluster.

(12) Il gruppo europeo per la politica dei cluster procederà ad uno scambio di esperienze a proposito delle politiche relative ai cluster al fine di determinare come aiutare meglio gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di cluster di livello mondiale nell'UE.

(13) Il gruppo europeo per la politica dei cluster si comporrà di membri di alto livello con esperienza e competenze in materia di competitività e di politica dell'innovazione ed in possesso di un'ottima conoscenza del ruolo e del funzionamento dei cluster nello sviluppo economico.

(14) È opportuno definire regole per la divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo europeo per la politica dei cluster, fatte salve le norme di sicurezza definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

⁽²⁾ COM(2006) 502 def. del 13.9.2006.

⁽³⁾ COM(2008) 652 del 17.10.2008.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

- (15) I dati a carattere personale relativi ai membri del gruppo europeo per la politica dei cluster sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.
- (16) È opportuno fissare una durata d'applicazione della presente decisione. La Commissione esaminerà in tempo utile la possibilità di una proroga,

- h) collaborare al fine di comunicare al grande pubblico il risultato globale delle discussioni e dei lavori;
- i) far pervenire alla Commissione una relazione intermedia nove mesi dopo la sua creazione e una relazione finale al termine del suo mandato comprendente un riassunto delle missioni compiute e delle raccomandazioni. La relazione finale sarà resa pubblica.

È opportuno che il Presidente partecipi a conferenze e ad eventi presentando i principali risultati ottenuti dal gruppo.

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo europeo per la politica dei cluster

Il gruppo europeo per la politica dei cluster, d'ora in poi «il gruppo», è creato dalla Commissione.

Articolo 2

Compiti

Il gruppo ha i seguenti compiti:

- a) aiutare la Commissione e gli Stati membri a comprendere meglio le risposte strategiche moderne a sostegno della eccellenza dei cluster;
- b) identificare e analizzare le pratiche di sostegno ai cluster, abbiano essi avuto o no buon esito, e formulare raccomandazioni per una migliore definizione delle politiche di sostegno ai cluster nella Comunità;
- c) valutare le tendenze internazionali in materia di sviluppo dei cluster e identificare le sfide che si presenteranno in futuro in risposta alla globalizzazione;
- d) individuare gli strumenti per rimuovere gli ostacoli esistenti alla collaborazione transnazionale tra cluster;
- e) analizzare le complementarità tra le principali politiche e i principali strumenti di finanziamento al piano comunitario volto a sostenere i cluster, trarre conclusioni e formulare raccomandazioni;
- f) fungere da collegamento con l'Alleanza europea dei cluster ed eventualmente con altre iniziative di sostegno ai cluster e altre politiche in questo settore, basandosi sulle rispettive esperienze pratiche;
- g) realizzare un massimo di tre visite di studio durante il periodo di mandato dei membri, al fine di trarre vantaggio dalle esperienze acquisite a livello internazionale;

Articolo 3

Composizione — Nomina

1. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra gli specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all'articolo 2 e che hanno risposto all'invito a presentare candidature. Il rappresentante della Commissione può eventualmente invitare esperti o osservatori in possesso di una competenza particolare su uno dei temi iscritti all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo.
2. Il gruppo comprende un massimo di 20 membri.
3. I membri del gruppo sono nominati per un mandato di 18 mesi.
4. I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione indipendentemente da qualunque influenza esterna.
5. I membri del gruppo rimangono in funzione sino alla loro sostituzione o sino al termine del loro mandato.
6. I membri che non sono in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le loro dimissioni o che non soddisfano le condizioni enunciate al paragrafo 4 o all'articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per la restante durata del loro mandato.
7. I membri designati a titolo personale firmano ogni anno una dichiarazione scritta che li impegna ad agire nell'interesse pubblico, nonché una dichiarazione dalla quale risulti la mancanza o l'esistenza di qualunque interesse pregiudizievole per la loro indipendenza.
8. I nomi dei membri nominati a titolo personale sono pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Imprese e Industria e sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

*Articolo 4***Funzionamento**

1. La Commissione nomina il presidente del gruppo.
2. Le informazioni ottenute nel contesto della partecipazione alle deliberazioni del gruppo non possono essere divulgate quando vertono, a giudizio della Commissione, su questioni confidenziali, fatte salve le norme di sicurezza definite nell'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione.
3. Il gruppo si riunisce normalmente in una delle sedi della Commissione e i suoi servizi sono stabiliti secondo le modalità e il calendario da essa definiti. La Commissione garantisce al gruppo i servizi di segretariato. I funzionari della Commissione interessati possono prendere parte alle riunioni del gruppo.
4. Il gruppo adotta il suo regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo adottato dalla Commissione.
5. La Commissione può pubblicare o porre su Internet, nella lingua di origine del documento in questione, qualunque riassunto, conclusione, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.

*Articolo 5***Spese di riunione**

Le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute dai membri, dagli esperti e dagli osservatori nel quadro delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle sue regole di rimborso degli esperti esterni.

I membri non sono retribuiti per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali attribuiti al gruppo dai servizi competenti della Commissione.

*Articolo 6***Scadenza**

La presente decisione scade il 30 giugno 2011.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Gruppo europeo per la politica dei cluster**MANDATO****1. Contesto**

Il «Gruppo consultivo di alto livello sui Cluster» creato nel dicembre 2006 nel quadro dell'iniziativa europea INNOVA aveva la missione di orientare le discussioni sulla strategia in materia di cluster in Europa e di definire un catalogo di azioni comuni in grado di favorire la cooperazione transnazionale in questo settore. Il gruppo ha svolto un ruolo essenziale nella preparazione del «Memorandum sui Cluster in Europa»⁽¹⁾, presentato in occasione della conferenza della presidenza europea sull'innovazione e i cluster organizzata a Stoccolma nei giorni 22 e 23 gennaio 2008 e firmata da più di 70 autorità e organismi nazionali e regionali.

La comunicazione della Commissione «Verso cluster competitivi di livello mondiale nell'Unione europea: attuazione di un'ampia strategia dell'innovazione»⁽²⁾ adottata il 17.10.2008 prevede la creazione di un gruppo europeo per la politica dei cluster allo scopo di aiutare gli Stati membri a sviluppare una visione più strategica per raggiungere una massa critica e l'eccellenza a livello mondiale in questo settore. Il gruppo si sostituirà al gruppo consultivo di alto livello sui cluster e ne accrescerà il profilo e la visibilità.

2. Mandato del gruppo europeo per la politica dei cluster

Il Gruppo europeo per la politica dei cluster ha lo scopo di scambiare le esperienze a proposito delle politiche relative ai cluster al fine di determinare il modo per aiutare meglio gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di cluster di livello mondiale nell'UE.

Il gruppo ha i seguenti compiti:

- aiutare la Commissione e gli Stati membri a comprendere meglio le risposte strategiche moderne a sostegno dell'eccellenza dei cluster;
- identificare e analizzare le pratiche di sostegno ai cluster, abbiano esse avuto o no buon esito, e formulare raccomandazioni per una migliore definizione delle politiche di sostegno ai cluster nella Comunità;
- valutare le tendenze internazionali in materia di sviluppo dei cluster e identificare le sfide che si presenteranno in futuro in risposta alla globalizzazione;
- individuare strumenti per eliminare gli ostacoli esistenti alla cooperazione transnazionale tra cluster;
- analizzare le complementarità tra le principali politiche e i principali strumenti di finanziamento al piano comunitario volto a sostenere i cluster, trarre conclusioni e formulare raccomandazioni;
- fungere da collegamento con l'Alleanza europea dei cluster ed eventualmente con altre iniziative di sostegno ai cluster e altre politiche in questo settore, basandosi sulle rispettive esperienze pratiche;
- realizzare un massimo di visite di studio durante il periodo di mandato dei membri, al fine di trarre vantaggio dalle esperienze acquisite a livello internazionale;
- collaborare al fine di comunicare al grande pubblico il risultato globale delle discussioni e dei lavori;
- far pervenire alla Commissione una relazione di medio periodo nove mesi dopo la sua creazione e una relazione finale al termine del suo mandato comprendente un riassunto delle missioni compiute e delle raccomandazioni. La relazione finale sarà resa pubblica.

È opportuno che il presidente partecipi a conferenze e ad eventi e vi presenti i principali risultati ottenuti dal gruppo. Tali relazioni non rifletteranno necessariamente il punto di vista della Commissione.

3. Composizione e funzionamento**3.1. Composizione**

Il Gruppo europeo per la politica dei cluster comprende un massimo di 20 membri di alto livello in possesso di una grande esperienza e di grandi competenze in materia di competitività e di politiche dell'innovazione. Tali membri rappresentano i decisori politici, le imprese, il settore della ricerca, nonché le istituzioni di insegnamento superiore.

Rappresentanti delle istituzioni europee possono prendere parte alle riunioni e alle attività del gruppo in qualità di osservatori.

⁽¹⁾ Il testo del Memorandum sui cluster in Europa può essere consultato al seguente indirizzo:
http://www.proinno-europe.eu/NWEV/uploaded_documents/European_Cluster_Memorandum.pdf

⁽²⁾ COM(2008) 652 del 17.10.2008.

3.2. Invito a presentare candidature

Il gruppo è costituito mediante un invito aperto a presentare candidature. Qualunque candidato presenta una domanda debitamente motivata dalla quale risultino i motivi per i quali intende partecipare ai lavori del gruppo. La selezione degli esperti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

- i membri del gruppo dovranno avere un livello elevato di competenze e una grande esperienza delle politiche di competitività e di innovazione a livello delle regioni, degli Stati e della Comunità e un'ottima comprensione del ruolo e del funzionamento dei cluster nello sviluppo economico, in modo da garantire che l'analisi e le raccomandazioni derivanti dai loro lavori siano realizzabili e rispettino il quadro istituzionale e giuridico dell'Unione europea;
- i membri dovranno essere in possesso di una grande esperienza delle questioni europee e del lavoro in un ambiente internazionale;
- i membri dovranno avere un'ottima conoscenza della lingua inglese, orale e scritta, al fine di poter contribuire alle discussioni e all'elaborazione di relazioni.

Le candidature degli interessati devono essere accompagnate da documenti dai quali risulti che i candidati soddisfano le condizioni sopra indicate.

I membri del gruppo sono nominati per un mandato di 18 mesi. Se uno degli esperti nominati non è disponibile al momento della composizione del gruppo o durante la sua esistenza, la Commissione sceglie un sostituto tra le proposte ricevibili che le sono state inviate.

3.3. Determinazione finale della composizione del gruppo

La Commissione decide in merito alla composizione del gruppo in funzione delle candidature presentate in risposta all'invito a presentare candidature.

Tra gli esperti proposti, la Commissione sceglie coloro che rappresentano meglio il livello di perizia richiesto nelle materie coperte dal mandato del gruppo, come risulta approvata, tra l'altro, dalle precedenti esperienze nel proporre o nell'attuare soluzioni a questo tipo di problemi nell'ambito dell'amministrazione, organizzazione, associazione o branca di attività da cui provengono.

La Commissione garantisce inoltre, sulla base delle proposte ricevute, un'ampia rappresentazione geografica e un equilibrio tra uomini e donne e tra le varie parti interessate.

3.4. Presidente

La Commissione sceglie come presidente la persona che essa ritiene rappresenti in modo credibile gli interessi delle parti coinvolte, contribuisca alla definizione e all'elaborazione dei pareri in materia di politiche di cluster per le materie coperte dal mandato e rappresenti al meglio il livello di esperienza e perizia richiesto. La Commissione nomina il presidente per un mandato di 18 mesi.

3.5. Funzionamento

Sono previste 4 riunioni del gruppo. Tali riunioni sono presiedute dal presidente nominato. Il gruppo è assistito da un segretariato, fornito da un contraente esterno. Il contraente esterno garantisce l'assistenza amministrativa del gruppo, vale a dire l'organizzazione delle riunioni e delle visite di studio, l'organizzazione della comunicazione interna e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno dei membri. Il segretariato è inoltre incaricato di organizzare l'evento pubblico finale e la redazione e diffusione della relazione finale. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione ai lavori del gruppo non possono essere divulgate quando la Commissione precisa che esse vertono su questioni confidenziali.

3.6. Durata

Il gruppo compie le sue missioni entro un termine di 18 mesi.

3.7. Spese sostenute dai membri del gruppo

La Commissione pubblicherà un bando di gara aperto al fine di selezionare il contraente esterno che sarà incaricato di fornire i servizi di segretariato al gruppo e rimborserà, nel quadro di tale appalto di servizi, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri nel quadro delle attività del gruppo.